



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
UFFICIO DEL DIRIGENTE GENERALE - CAPO DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

CIRCOLARE

ALLE DIREZIONI CENTRALI

ALL'UFFICIO CENTRALE
ISPETTIVO

AGLI UFFICI DI DIRETTA
COLLABORAZIONE DEL
CAPO DIPARTIMENTO

AGLI UFFICI DI STAFFE CON IL
CAPO DEL CORPO

ALLE DIREZIONI REGIONALI

AI COMANDI PROVINCIALI

LORO SEDI

Dipartimento dei Vigili del Fuoco del
Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
DIR-PUG
REGISTRO UFFICIALE - INGRESSO
Prot. n. 0006641 del 02/07/2013

Oggetto: Conduzione degli aeromobili VF con lenti correttive.

Con riferimento alla direttiva tecnico-amministrativa concernente la revisione delle disposizioni inerenti il rilascio/rinnovo delle patenti terrestri e nautiche VF, di cui alla nota prot. n. 9219 del 27/7/2012, si rappresenta quanto segue.

Al personale di volo del CNVVF (piloti e tecnici di bordo) ai quali viene prescritto l'obbligo di lenti correttive in volo da parte degli Istituti Medico Legale dell'Aeronautica Militare, è consentita la conduzione degli aeromobili e l'assistenza tecnica a bordo, anche nell'ambito di missioni di soccorso, con l'utilizzo di occhiali correttivi da vista personali indossabili con il casco da volo.

IL CAPO DEL CORPO NAZIONALE
DEI VIGILI DEL FUOCO

(RIND)
[Signature]

[Handwritten signatures: Rosciale, P. Fucelli, Spalluto]
STACOM

[Handwritten mark]



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
Direzione Centrale per la Formazione
Area III - Pianificazione e Controllo

DIRETTIVA TECNICO-AMMINISTRATIVA

concernente modifiche alla Circolare n. 3 del 01/06/2010 e M.L.S.A. n. 8 del 23/03/2006 e chiarimenti note DCFORM prot. n. 16152 del 15/05/2012 e prot. n. 17088 del 23/05/2012

1) Guida con lenti degli automezzi e natanti VF

Le montature oftalmiche per vigili del fuoco (costituite da: montatura, lenti correttive incolori ed elastico per il fissaggio dietro la nuca), altresì dette "occhiali di sicurezza", sono dispositivi di protezione e correzione individuale, obbligatori per il personale impegnato in attività operative diverse dalla conduzione dei mezzi di soccorso.

Ferme restando specifiche necessità che dovessero emergere dalla valutazione del rischio in situazioni particolari, al personale con patente VF rilasciata con prescrizione di lenti è consentita la guida degli automezzi e la conduzione di natanti, anche in soccorso, con l'utilizzo di occhiali correttivi da vista personali. Il personale conduttore impegnato in attività operative diverse dalla conduzione dei mezzi di soccorso è tenuto all'utilizzo degli occhiali di sicurezza.

In ogni caso gli occhiali di sicurezza forniti dall'Amministrazione presentano caratteristiche tecniche che li rendono idonei all'utilizzo anche durante la conduzione dei mezzi di soccorso.

Resta inteso che quando il vigile del fuoco, cessa di svolgere l'incarico di conducente in maniera esclusiva, per effettuare altre attività operative sul luogo dell'intervento (quali ad es. l'azionamento della pompa idraulica, la preparazione all'uso del materiale di caricamento, operazioni che richiedono l'uso dell'elmo di protezione o dell'autoprotettore, o azioni che possono dar luogo a proiezione di piccoli frammenti di materiale anche con l'uso di apparecchiature ad aria compressa, etc.) l'uso degli occhiali di sicurezza diventa invece obbligatorio.

2) Patenti Nautiche Limitate

A parziale modifica del punto 2.7.9 della M.L.S.A. n. 8 viene istituita la patente nautica L "limitata al soccorso". In analogia a quanto previsto dal testo unico patenti terrestri la patente L consente la condotta di mezzi nautici non in servizio di soccorso.

3) Patenti Terrestri Prima Categoria

Per il rilascio/rinnovo delle patenti terrestri di prima categoria, a parziale modifica dei punti 4.1.3 - 4.1.6 - 13.1 - 13.2 - 13.3 - 18.5 - 18.6 e del punto "c" della Premessa della Circolare n. 3, dovrà necessariamente essere allegato il Certificato Medico.

I requisiti di idoneità non potranno più essere riconosciuti con la semplice esibizione della patente civile, dal momento che i nuovi requisiti psicofisici sono maggiormente restrittivi rispetto a quelli richiesti per il rilascio della patente civile.

Per il solo personale operativo in regola con il libretto sanitario, in caso di richiesta di rilascio/rinnovo della patente di guida VF di prima categoria, il certificato medico potrà essere sostituito dalla dichiarazione del Comando (come fac-simile allegato) che attesti la regolarità del libretto sanitario.

4) *Scadenza Certificato Medico*

A parziale modifica del punto 7.6 della Circolare n. 3 e s.m.i. e del punto 2.7.7 della MISA n. 8, il Certificato Medico sarà valido sei mesi dalla data di rilascio, pertanto le richieste di rilascio/rinnovo di patente non saranno accettate dopo tale termine.

5) *Certificato Medico "D" e Comunicazione Esito Accertamento Sanitario "E"*

A parziale modifica della nota prot. n. 16152 del 15/05/2012 si allega alla presente il modello di Certificato Medico (Allegato D) ed il nuovo modello di Comunicazione Esito Accertamento Sanitario (Allegato E), che dovranno essere trasmessi rispettivamente al Comando di appartenenza in forma riservata e all'Ufficio preposto al rilascio/rinnovo della patente (D.C.F. - Area III Pianificazione e Controllo della Formazione o Direzione Regionale).

6) *Prescrizione "Obbligo di lenti con esclusione di lenti a contatto"*

Si precisa che in caso di rinnovo/rilascio di patente con "obbligo di lenti", l'operatore in fase di inserimento dati dovrà inserire esclusivamente la prescrizione "MO - Obbligo di usare le lenti con esclusione di lenti a contatto", come indicato nella Direttiva tecnico-sanitaria elaborata dall'Ufficio Sanitario.

7) *Patente limitata "L" con esclusione della guida in servizio di soccorso e prescrizione "obbligo di lenti"*

In considerazione dell'aggiornamento dei requisiti attuato con le nuove disposizioni, il personale attualmente in possesso di patente limitata "L" con prescrizione "obbligo di lenti", potrà essere sottoposto a nuovo accertamento medico per la verifica del possesso dei requisiti psico-fisici al fine dell'ottenimento dell'abilitazione senza limitazione.

A discrezione del Dirigente, l'accertamento medico può essere effettuato anche prima della naturale scadenza della patente.

II. DIRETTORE CENTRALE
(AGRESTA)